

| | | |
|--|----------------|----------|
| 07000602202 Tribunale di Campobasso | | |
| N. 3284 | 10 NOV 2020 | |
| UOR | CC | RUC |
| Funzione | Microattività | Attività |
| Fascicolo | Sottofascicolo | |



Tribunale di Campobasso

IL PRESIDENTE

ANCHE QUALE COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

- visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
- visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”) ed in particolare l'art. 1, che, modificando l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
- vista la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020;
- visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;
- visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”), che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che agli artt. 23 e 24 detta ulteriori disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale;
- vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 marzo 2020, che ha dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive di quelle precedentemente assunte con le delibere del 5.3.2020 (“Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai

- sensi 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958”) e dell’11 marzo 2020 (“Ulteriori linee guida in ordine all’emergenza sanitaria Covid-19 all’esito del D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020”);
- viste le linee ulteriori guida agli uffici giudiziari adottate dal CSM per fronteggiare l’emergenza Emergenza Covid con Delibera Plenaria in data 4 novembre 2020;
 - visto il DPCM del 3.11.2020;
 - rilevato che, in forza delle disposizioni suindicate, il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 è stato prorogato al 31 gennaio 2021 e rilevato altresì che la situazione epidemiologica è in costante evoluzione, considerato il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
 - evidenziato che i recenti interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia sono sorretti dall’esigenza, da un lato, di contenere e ridurre le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia e, dall’altro, di assicurare la continuità del servizio giustizia;

richiamati

- i propri provvedimenti n. 681 del 25.2.2020, n. 159 Int del 28.2.2020 e n. 166 Int del 3.3.2020, dettanti misure per prevenire il contagio da COVID-19 comunicati a tutto il personale del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di Pace;
- il proprio provvedimento n. 171/20 Int del 9.3.2020, con il quale ha disposto che tutti i giudici del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di Pace si attenessero alle disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. n. 11 dell’8.3.2020 in materia di rinvio, con eccezioni, di tutte le udienze civili e penali fissate tra il 9.3.2020 e il 22.3.2020;
- il proprio provvedimento n. 857 U. del 10.3.2020 - di cui ha disposto l’affissione nelle bacheche degli Uffici e la pubblicazione sui siti internet degli Uffici, nonché la comunicazione alla signora Presidente della Corte di Appello, al sig. Procuratore della Repubblica in sede, al sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in sede, a tutti i Giudici e a tutto il Personale Amministrativo del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di Pace, al Ministero della Giustizia, al sig. Prefetto in sede, al sig. Presidente della Regione Molise, al D.G. dell’ASREM - contenente ulteriori disposizioni da adottarsi già nel corso del periodo di applicazione delle norme di cui all’art. 1 del Legge 8 marzo 2020 n. 11 (di differimento urgente delle udienze, con eccezioni, e sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. e sino al 22 marzo 2020), mediante anticipazione di alcune delle misure da prendersi entro il 22.3.2020, per il periodo corrente dal 23.3.2020 al 31.5.2020, segnatamente in materia di apertura al pubblico degli uffici e regolamentazione delle modalità di accesso agli stessi, nonché di ricezione degli atti, al fine di ridurre al minimo i contatti diretti tra personale amministrativo, giudici e utenti;
- il proprio provvedimento n. 224/20 Int del 19.3.2020 di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 nel testo originario;
- il proprio provvedimento n. 285/20 Int del 10.4.2020, di attuazione delle disposizioni di cui allo stesso art. 83 del D.L. Legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 36 D.L. n. 23/2020;
- il proprio provvedimento n. 1260/20 del 21.4.2020, nonché l’analogo provvedimento del 17.4.2020 prot. n. 92 Int del 20.4.2020, con i quali sono state dettate ulteriori disposizioni, rispettivamente per le due sedi del Tribunale di Campobasso e per l’Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso, per prevenire il contagio, in seguito all’aggiornamento del DVR relativo alle due sedi del Tribunale di Campobasso e del DVR relativo all’Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso;
- il proprio provvedimento n. 1420 del 5.5.2020 emesso ai sensi dell’art. 83, commi 6 e 7 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 conv. con modd. in L. 24.4.2020 n. 27 per il periodo 12.5.2020/31.5.2020;
- il proprio provvedimento n. 1660 del 26.5.2020, emesso ai sensi dell’art. 83, commi 6 e 7 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla Legge 24.4.2020 n. 27 di conversione, già prima della conversione dall’art. 36 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e, dopo la conversione, dall’art. 3 del Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 28, nonché dall’art. 221 del Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020, per il periodo 1.6.2020/31.7.2020;
- il proprio provvedimento n. 521/20 Int del 30.6.2020;



- il provvedimento n. 2283 del 31.7.2020 il Presidente ff del Tribunale;
- il proprio provvedimento n. P.643-20 Int. del 21.8.20 Disposizioni Presidenziali per emergenza epidemiologia da COVID-19;
- il proprio provvedimento n. 2807 int del 29.9.2020 in materia di regolamentazione dell'accesso agli uffici e di modalità di celebrazione e calendarizzazione delle udienze penali;

rilevato che

poiché in data prossima all'11.5.2020 doveva essere adottato, per il periodo 12.5.2020/31/7.2020, il provvedimento di cui all'art. 83, commi 6 e 7 D.L. n. 18/2020, conv. con modd. in L. n. 27 del 2020, tenuto conto del disposto di cui all'art. 36 D.L. n. 23 dell'8.4.2020 e del disposto di cui all'art. 3 D.L. 30.4.2020 n. 28, che lo hanno modificato;

poiché l'emergenza epidemiologica, in corso anche in questa Regione, rendeva necessario da un lato garantire una ripresa almeno parziale dello svolgimento dell'attività giudiziaria già sospesa e dall'altro assicurare che l'attività giurisdizionale e le attività amministrative ad essa funzionali si svolgessero in modo tale da prevenire il rischio di diffusione del contagio da COVID-19, dovendosi, in proposito, necessariamente tenere presente che il livello di capacità del sistema sanitario regionale ad affrontare l'epidemia incideva direttamente sulle scelte che i capi degli Uffici giudiziari del distretto dovevano adottare;

poiché nella riunione in data 11 marzo, convocata dalla Presidente della Corte di Appello, il Direttore Generale dell'ASREM aveva evidenziato l'esistenza, in Regione, di gravi criticità - tra cui: a) quella derivante dal limitato numero di posti letto disponibili nei reparti di terapia intensiva degli ospedali; in particolare, gli unici posti letto disponibili per infettati da COVID-19, nei reparti di terapia intensiva sono, in totale, 10 e tutti a Campobasso (di cui 3 già occupati) anche se ne è stato programmato l'aumento fino a 45 in tempi che, tuttavia, non sono stati precisati; b) quella derivante dal numero limitato delle unità di personale sanitario in servizio presso le strutture ospedaliere, alle quali si aggiungono i problemi di tensione del personale stesso, che hanno già provocato alcune defezioni nonché il rischio di contagi del personale stesso, contagi già verificatisi e che hanno determinato la chiusura temporanea dell'ospedale di Termoli - evidenziando, quindi, l'impossibilità di fronteggiare un alto picco di contagio in una Regione, come il Molise, tra quelle con il più elevato tasso di popolazione anziana, la necessità di limitare al massimo gli accessi negli uffici giudiziari e, di conseguenza, esprimendo il parere che le udienze, fatte salve le funzioni essenziali, dovessero essere sospese per la durata massima originariamente prevista dall'abrogato art. 2 del D.L. n. 11/2020;

poiché con la nota prot. 56335 del 4 aprile 2020 il Presidente della Regione Molise aveva trasmesso la nota dell'Autorità Sanitaria Locale, che - in risposta a specifica richiesta della Presidente della Corte di Appello - aveva confermato il parere precedentemente espresso, rappresentando la necessità di una ulteriore sospensione delle udienze per il periodo di emergenza;

poiché con la successiva nota prot. n. 69000/2020 del 4.5.2020, il Presidente della Regione Molise aveva trasmesso la nota dell'Autorità Sanitaria Locale, che aveva ritenuto ragionevole - in un'ottica prudenziale di tutela della salute pubblica - una proroga del rinvio delle udienze, fatte salve le funzioni essenziali, fino al 31.5.2020, misura prevista dalla lett. g) del comma 7 dell'art. 83 D.L. n.18\2020 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28;

poiché ai sensi del comma 9 dell'art. 83 D.L. n.18\2020 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n.27 - ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28 - nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020;

sentiti la Presidente della Corte di Appello, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, il Presidente della Camera Penale di Campobasso, il

Presidente di Sezione, i Giudici del Tribunale di Campobasso, il Dirigente Amministrativo del Tribunale, che concordavano sulla adozione delle misure di cui appresso;

con provvedimento n. 1420 del 5.5.2020, questo Presidente disponeva:

a) per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 maggio 2020, il rinvio delle udienze civili (ivi comprese quelle di lavoro e previdenza) e penali a data successiva al 31.5.2020, con diverse esclusioni, giacché l'emergenza epidemiologica che lo consentiva, ex art. 83 co. 7 lett. g) D.L. n. 18/2020 nel testo allora vigente, era ancora in atto, alla luce del citato parere dell'Autorità Sanitaria Locale, trasmesso dal Presidente della Regione Molise, dal quale non vi era ragione allo stato di discostarsi se non per le limitate eccezioni ivi indicate;

b) le misure da adottarsi nel predetto periodo di sospensione per l'attività non sospesa;

c) le misure da adottarsi per l'attività giudiziaria tutta nel periodo successivo fino al 31.7.2020;

con tale provvedimento, erano esclusi dal rinvio, per il periodo 12.5.2020/31.5.2020, già in una logica di parziale e prudente ripresa dell'attività giudiziaria:

1) in primo luogo i procedimenti già esclusi dal rinvio *ex lege* per il precedente periodo 9.3.2020/11.5.2020, come espressamente individuati dal comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 e come individuabili, attraverso la dichiarazione di urgenza ivi prevista con provvedimento giurisdizionale non impugnabile, con la precisazione che le cause civili, di lavoro e di previdenza non rinviabili, ricorrendone le condizioni, ove possibile, sarebbero state tenute con le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. f) e h) stesso D.L.

2) I procedimenti già esclusi dal rinvio *ex lege* per il periodo precedente ai sensi dell'art. 36 co. 2 D.L. n. 23 del 8.4.2020.

3) Le udienze del Tribunale del Riesame, indipendentemente dalla richiesta di trattazione delle parti.

4) Le udienze penali relative a procedimenti con uno o più imputati sottoposto/i a misura cautelare, da celebrarsi obbligatoriamente ai sensi del comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 o ai sensi del comma 2 dell'art. 36 D.L. n. 23 del 8.4.2020, già nel periodo 9.3.2020/11.5.2020, anche con riguardo agli imputati non sottoposti a misura cautelare o sottoposti a misura cautelare ma non richiedenti la celebrazione dell'udienza, quando la separazione delle posizioni avrebbe determinato incompatibilità per lo stesso giudice di trattare tutti i procedimenti eventualmente da separarsi.

5) Le udienze penali per le quali era prevista la sola discussione, dinanzi ai giudici togati tutti, dinanzi ai GOP solo nel caso in cui siano in grado di operare da remoto, a condizione che le parti consentissero alla loro trattazione da remoto secondo le previsioni di cui all'art. 83 co. 12 bis D.L. n. 18/2020 nel testo attualmente vigente, ove tecnicamente possibile e nel numero massimo consentito dal ruolo di ciascun giudice, monocratico o collegiale.

6) Le udienze civili, di lavoro e previdenza - di tutti i giudici, ma quanto ai GOP solo nel caso in cui fossero in grado di operare da remoto - che non richiedessero la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, che si sarebbero svolte - ove tecnicamente possibile e nel numero massimo consentito dal ruolo di ciascun giudice monocratico o collegiale - mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. f) D.L. n. 18/2020.

7) Le udienze civili, di lavoro e previdenza - di tutti i giudici, ma quanto ai GOP solo nel caso in cui fossero in grado di operare da remoto - che non richiedessero la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, che si sarebbero svolte mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) D.L. n. 18/2020;

rilevato che

con la successiva nota prot. n. 78561/2020 del 21.5.2020, il Presidente della Regione Molise ha trasmesso la nota dell'Autorità Sanitaria Locale della Regione Molise n. 47985/2020 del 21.5.2020, con la quale l'ASREM ha ritenuto che:

a) seppure in miglioramento, l'attuale situazione richiede l'adozione di misure organizzative



che consentano, sia pure nella prospettiva di una graduale ripresa delle attività giudiziarie, di evitare contatti ravvicinati tra le persone;

b) così come per le altre amministrazioni, è consigliato l'utilizzo di attività da remoto di cui all'art. 83 del D.L. 18/2020;

c) per le attività per le quali è indispensabile la presenza, sarà necessario adottare modalità che consentano uno scaglionamento delle udienze al fine di evitare assembramenti oltre alla adozione di tutte le cautele necessarie ad assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle disposizioni in tema di contenimento della pandemia da Covid 19;

ai sensi del comma 9 dell'art. 83 D.L. n.18\2020 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n.27 - ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28 - nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020;

per il periodo 1.6.2020/31.7.2020 è stato necessario adottare un nuovo provvedimento ex art. all'art. 83, commi 6 e 7 D.L. n. 18/2020, conv. con modd. in L. n. 27 del 2020, tenuto conto del disposto di cui all'art. 36 D.L. n. 23 dell'8.4.2020 e del disposto di cui all'art. 3 D.L. 30.4.2020 n. 28, che lo avevano modificato, di parziale modifica del provvedimento n. 1420 del 5.5.2020 - che, ove non modificato, avrebbe determinato la ripresa integrale dell'attività giudiziaria a partire dall'1.6.2020 e non già il progressivo incremento della stessa, come auspicato dall'autorità sanitaria regionale e come suggerito dal buon senso - in modo da non compromettere il progressivo contenimento della diffusione dell'epidemia, raggiunto, almeno allo stato, con l'attuazione delle note prescrizioni drastiche della Legge e dei DPCM dalla Legge disciplinati, prescrizioni anch'esse via via divenute meno stringenti, non drasticamente eliminate;

con il provvedimento n. 1660 del 26.5.2020, pertanto, si disponeva che nel periodo 1.6.2020/31.7.2020, in particolare, sarebbero state tenute, oltre alle udienze già escluse dal rinvio ad udienza successiva al 31.5.2020 per il periodo 12.5.2020/31.5.2020, in forza del citato provvedimento n. 1420 del 5.5.2020, le udienze di seguito indicate, ulteriori e diverse rispetto a quelle già ivi indicate come escluse dal rinvio, a condizione che non si determinassero assembramenti ed anzi fosse consentito in concreto il mantenimento delle distanze di sicurezza tra i soggetti partecipanti all'udienza:

a) le udienze indicate dal comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 la cui celebrazione per il precedente periodo era rimessa alla volontà di alcuna delle parti, ora indipendentemente dalla richiesta di parte e per tutte le parti, per la loro intrinseca urgenza, specie dopo il rinvio disposto nel precedente periodo;

b) le udienze civili rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere f) e h) dell'art. 83 co. 7 D.L. n. 18 del 2020, ma non trattabili in concreto con tali modalità, che in tal caso saranno tenute in presenza, perché richiedenti la partecipazione di un numero limitato di soggetti per ciascun processo;

c) le udienze preliminari e le udienze in camera di consiglio del GIP/GUP, perché, se non celebrate, determinerebbero l'allungamento non solo della fase GIP/GUP del procedimento, ma anche di quelle eventuali successive, e perché di regola richiedenti la partecipazione di un numero limitato di soggetti per ciascun processo;

d) le udienze penali dibattimentali riservate alla trattazione delle questioni preliminari e di ammissione delle prove, per le quali è prevista la partecipazione delle sole parti e del giudice;

e) le udienze penali dibattimentali di discussione, per le quali è prevista la partecipazione delle sole parti e del giudice;

con lo stesso provvedimento n. 1660 del 26.5.2020;

a) non si riteneva opportuno prevedere in via generale la celebrazione delle udienze istruttorie, destinate, ad es. alla assunzione di interrogatori e testimonianze in presenza, perché, in parte, esse, in alcuni dei casi come sopra non sospesi, si sarebbero tenute ed avrebbero determinato l'afflusso anche di testimoni, periti e consulenti, e perché restava comunque ferma la possibilità di ricorrere alla testimonianza scritta di cui agli artt. 257 bis c.p.c. e 103 disp. att. c.p.c.;

b) per lo stesso periodo, le altre udienze, come sopra e come dalla parte dispositiva non escluse dal rinvio, si disponeva che sarebbero state rinviate a data successiva al 31.7.2020 con gli stessi criteri indicati nel provvedimento n. 1420 del 5.5.2020 ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. g) D.L. n. 18 del 2020;

c) le altre misure già disposte con il provvedimento n. 1420 del 5.5.2020, venivano sostanzialmente confermate, ma si riteneva opportuno disporre, come consentito dall'art. 83 co. 7, lett. h-bis) D.L. n. 18 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 2020, lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

rilevato che

con detto provvedimento n. 1660 del 26.5.2020 venivano adottate le misure di cui innanzi fino 31.7.2020 e non già fino al 30.6.2020, come prima previsto dall'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, giacché l'art. 3 co. 1 lett. i) del D.L. n. 28 del 2020 aveva disposto che ovunque nell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 ricorressero le parole «30 giugno 2020» esse fossero sostituite dalle seguenti «31 luglio 2020»;

dopo l'adozione di tale provvedimento, in sede di conversione con modificazioni del D.L. n. 28 del 2020, la legge n. 70 del 2020 ha soppresso proprio la lettera i) del comma 1 dell'art. 3 di detto decreto legge, per cui i poteri del capo dell'ufficio giudiziario disciplinati dai commi 6 e 7 dell'art. 83 D.L. n. 18 del 2020, risultano nuovamente limitati temporalmente al 30.6.2020, come previsto dal citato art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 28 del 2020;

di conseguenza le misure di cui al citato provvedimento n. 1660 del 26.5.2020 sarebbero state efficaci fino al 30.6.2020 e dall'1.7.2020 avrebbero cessato di avere efficacia;

pertanto, con provvedimento n. 521/20 Int del 30.6.2020, sentita la sig.ra Presidente della Corte di Appello, che concordava su detta cessazione di efficacia del citato provvedimento presidenziale, questo Presidente così disponeva:

- 1. Dal 1.7.2020 cesserà di avere efficacia il provvedimento n. 1660 del 26.5.2020 - emesso per il periodo 1.6.2020/31.7.2020 da questo Presidente ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 del D.L. n. 18 del 2020, nella formulazione allora vigente, in seguito alla entrata in vigore del D.L. n. 28 del 2020 ma prima della sua conversione con modificazioni in legge - nelle parti incompatibili con la nuova attuale formulazione del citato art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, conseguente alla entrata in vigore della legge n. 70 del 2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 28 del 2020.*
- 2. Tutta l'attività giurisdizionale del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso, a partire dal 1.7.2020, sarà svolta nel rispetto del disposto normativo di cui alla nuova ultima formulazione dell'art. 83 D.L. n. 18 del 2020 e delle altre norme processuali vigenti.*
- 3. Restano ferme tutte le disposizioni relative all'organizzazione dei servizi per il personale amministrativo di questo Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso.*
- 4. Restano ferme, fino ad eventuali nuove e diverse determinazioni, tutte le disposizioni già dettate nei provvedimenti già emessi e sopra richiamati compatibili con quelle di cui al presente provvedimento, in particolare quelle di cui al provvedimento n. 857 U. del 10.3.2020 in materia di:
a) limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso, rigorosamente scaglionato, onde evitare assembramenti, sia, prioritariamente, alle persone che debbono svolgervi attività urgenti, sia, subordinatamente e previa prenotazione telematica o telefonica, a quelle che non debbono svolgere atti urgenti;
b) limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;
c) regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;*

Restano, altresì, ferme le ulteriori disposizioni, di cui al proprio provvedimento n. 1260/20 del 21.4.2020, nonché all'analogo provvedimento del 17.4.2020 prot. n. 92 Int del 20.4.2020, volte a prevenire il contagio, rispettivamente per le due sedi del Tribunale di Campobasso e per l'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso, in seguito all'aggiornamento del DVR relativo alle due sedi del Tribunale di Campobasso e del DVR relativo all'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso.

5. Il Dirigente Amministrativo per il Tribunale è invitato a modificare, se necessario, di concerto con questo Presidente, il piano delle presenze del personale amministrativo in Tribunale, onde assicurare l'assistenza necessaria all'implemento dell'attività giurisdizionale dal 1.7.2020 al 31.7.2020.

Il Responsabile delle Cancellerie dell'Ufficio del Giudice di Pace è invitato a segnalare a questo Presidente l'eventuale necessità di modificare il piano delle presenze del personale amministrativo presso l'Ufficio del Giudice di Pace, onde assicurare l'assistenza necessaria all'implemento dell'attività giurisdizionale dal 1.7.2020 al 31.7.2020.

6. Il personale addetto alla vigilanza delle sedi del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso continuerà a contingentare gli accessi al pubblico (che dovrà necessariamente essere munito di mascherine e guanti) e ad assicurare il rispetto del numero massimo consentito di persone presenti nelle aree comuni, secondo le disposizioni già impartite dal Procuratore Generale d'intesa con la Presidente della Corte di Appello

7. Sono sin da ora fatte salve tutte le disposizioni normative che, anche in contrasto con il presente provvedimento, dovessero medio tempore, intervenire.

8. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà applicato presso il Tribunale di Campobasso, nonché presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso.

9. Il Presidente dei singoli collegi e i Giudici provvederanno agli adempimenti di loro competenza conseguenti a detta cessazione di efficacia del citato provvedimento presidenziale, in applicazione della legislazione sostanziale e processuale vigente.

10. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella home page del sito internet del Tribunale e in quella del sito dell'Ufficio del Giudice di Pace, comunicato ai Magistrati (anche onorari) e al personale amministrativo in servizio presso detti Uffici, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Presidente della Corte di Appello di Campobasso, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, al Prefetto di Campobasso, al Presidente della Regione Molise, al D.G. dell'ASREM, alle RSU e ai RSL.

rilevato che

con provvedimento n. 2283 del 31.7.2020 il Presidente ff del Tribunale ha dettato, fino al 17.8.2020, alcune delle disposizioni sostanzialmente già previste nel provvedimento n. 521/20 Int del 30.6.2020 ove si escluda il richiamo del sopravvenuto art. 221 D.L. n. 77 del 2020;

con provvedimento n. P.643-20 Int. del 21.8.20 - Disposizioni Presidenziali per emergenza epidemiologia da COVID-19 - poiché l'emergenza epidemiologica era ancora in atto, poiché l'art. 221 D.L. n. 77 del 2020 è norma di legge da applicarsi da parte dei giudici indipendentemente dalle disposizioni del Presidente del Tribunale, questo Presidente ribadiva che, come già previsto nel provvedimento n. 521/20 Int del 30.6.2020:

- Restano ferme fino a nuove diverse determinazioni tutte le disposizioni relative all'organizzazione dei servizi per il personale amministrativo di questo Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso.

- Restano ferme, fino ad eventuali nuove e diverse determinazioni, tutte le disposizioni già dettate nei provvedimenti già emessi e sopra richiamati compatibili con quelle di cui al nel provvedimento n. 521/20 Int del 30.6.2020; in particolare quelle di cui al provvedimento n. 857 U. del 10.3.2020 in materia di:

a) limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso,

rigorosamente scaglionato, onde evitare assembramenti, sia, prioritariamente, alle persone che debbono svolgere attività urgenti, sia, subordinatamente e previa prenotazione telematica o telefonica, a quelle che non debbono svolgere atti urgenti;

b) limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;

c) regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

Restano, altresì, ferme le ulteriori disposizioni, di cui al proprio provvedimento n. 1260/20 del 21.4.2020, nonché all'analogo provvedimento del 17.4.2020 prot. n. 92 Int del 20.4.2020, volte a prevenire il contagio, rispettivamente per le due sedi del Tribunale di Campobasso e per l'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso, in seguito all'aggiornamento del DVR relativo alle due sedi del Tribunale di Campobasso e del DVR relativo all'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso.

- Il Dirigente Amministrativo per il Tribunale è invitato a modificare, se necessario, di concerto con questo Presidente, il piano delle presenze del personale amministrativo in Tribunale, onde assicurare l'assistenza necessaria all'implemento dell'attività giurisdizionale dal 1.7.2020.

Il Responsabile delle Cancellerie dell'Ufficio del Giudice di Pace è invitato a segnalare a questo Presidente l'eventuale necessità di modificare il piano delle presenze del personale amministrativo presso l'Ufficio del Giudice di Pace, onde assicurare l'assistenza necessaria all'implemento dell'attività giurisdizionale dal 1.7.2020.

- Il personale addetto alla vigilanza delle sedi del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso continuerà a contingentare gli accessi al pubblico (che dovrà necessariamente essere munito di mascherine e guanti) e ad assicurare il rispetto del numero massimo consentito di persone presenti nelle aree comuni, secondo le disposizioni già impartite dal Procuratore Generale d'intesa con la Presidente della Corte di Appello

- Sono fatte salve tutte le disposizioni normative che, anche in contrasto con il provvedimento n. 521/20 Int del 30.6.2020, fossero o dovessero, medio tempore, intervenire.

- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà applicato presso il Tribunale di Campobasso, nonché presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso.

- Il Presidente dei singoli collegi e i Giudici provvederanno agli adempimenti di loro competenza conseguenti a detta cessazione di efficacia del citato provvedimento presidenziale, in applicazione della legislazione sostanziale e processuale vigente.

- Il presente provvedimento sarà pubblicato nella home page del sito internet del Tribunale e in quella del sito dell'Ufficio del Giudice di Pace, comunicato ai Magistrati (anche onorari) e al personale amministrativo in servizio presso detti Uffici, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Presidente della Corte di Appello di Campobasso, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, al Prefetto di Campobasso, al Presidente della Regione Molise, al D.G. dell'ASREM, alle RSU e ai RSL.

Rilevato che

con provvedimento n. 2807 del 29.9.2020, questo Presidente,

letta la nota del 24.9.2020 con la quale il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso e il Presidente della Camera Penale di Campobasso rappresentavano criticità: a) nell'accesso da parte degli avvocati alle cancellerie penali (GIP/GUP e Dibattimento) della sede centrale del Tribunale, derivanti dalla farraginosità del meccanismo delle prenotazioni e dalla aleatorietà del concetto di urgenza che consentirebbe agli avvocati di superare il meccanismo delle prenotazioni; b) nello stazionamento di numerosi soggetti (parti, testimoni ed avvocati) in prossimità delle aule di udienza penale;

acquisite le osservazioni scritte del Dirigente Amministrativo e del Coordinatore del Settore



Penale Dibattimentale, in merito alle proposte concrete, benché aperte anche a diverse soluzioni, avanzate dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso e dal Presidente della Camera Penale di Campobasso, per superare dette criticità;

sentiti preventivamente il 29.9.2020, nel corso di una riunione informale, il Procuratore della Repubblica, nonché i predetti Dirigente Amministrativo, Coordinatore del Settore Penale Dibattimentale, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso e Presidente della Camera Penale di Campobasso, che sostanzialmente concordavano con le disposizioni di cui appresso;

rilevato che non erano state rappresentate criticità nell'accesso alle cancellerie della sede civile distaccata del Tribunale di via Crispi (dove di fatto si faceva ricorso al meccanismo delle prenotazioni senza determinare problemi e dove viene prudentemente applicato il criterio dell'urgenza che deroga a detto meccanismo) e dell'Ufficio del Giudice di Pace (dove di fatto, su disposizione informale di questo Presidente, non si faceva più ricorso al meccanismo delle prenotazioni);

ritenuto che pareva opportuno consentire l'accesso degli avvocati e dei soggetti interessati alle cancellerie penali, indipendentemente dalla prenotazione o dall'urgenza, ma scaglionato all'ingresso (ora unico) sito al primo piano della sede centrale, in modo che alle singole cancellerie avvocati o soggetti interessati accedessero uno per volta, e formalizzare lo stesso sistema di accesso alle cancellerie dell'UGP;

ritenuto che pareva opportuno dare le seguenti disposizioni di massima, quanto ai processi penali dibattimentali monocratici del Tribunale, in ordine al numero di processi da chiamare per udienza, alle fasce orarie per cui chiamarli, nonché al numero di testi per processo da sentire;

ritenuto inopportuno estendere tali disposizioni alle udienze GIP/GUP, in quanto di regola i procedimenti in esse chiamati sono di rapida definizione;

ritenuto che in tal modo, nei limiti del possibile, si ridurrà l'accesso in contemporanea di operatori del diritto e terzi in prossimità delle aule di udienza;

ritenuto che nulla va disposto quanto alle udienze dell'UGP, in quanto i processi sono ivi fissati per orari determinati;

così disponeva:

è consentito l'accesso degli avvocati e dei soggetti interessati alle cancellerie penali (GIP/GUP e Dibattimento) della sede centrale del Tribunale, e alle cancellerie tutte dell'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso, indipendentemente dalla prenotazione o dall'urgenza, ma scaglionato all'ingresso (ora unico) sito al primo piano della sede centrale del Tribunale e all'ingresso degli uffici dell'UGP, in modo che alle singole cancellerie avvocati o soggetti interessati accedano uno per volta;

il personale addetto alla vigilanza è incaricato della corretta osservanza della disposizione che precede, raccordandosi con le singole cancellerie;

restano ferme le disposizioni in ordine all'accesso alle cancellerie della sede civile del Tribunale di via Crispi e, per tutti gli uffici del Tribunale e dell'UGP, le ulteriori disposizioni non in contrasto con il presente provvedimento volte a prevenire il contagio (uso obbligatorio delle mascherine, sanificazioni di mani e arredi, divieto di assembramento anche all'entrata ecc.);

per ciascuna udienza penale dibattimentale monocratica del Tribunale:

a) saranno fissati non più di 14 processi,

b) saranno rigorosamente rispettate, nei limiti del possibile, le fasce orarie già istituite, rispettivamente per processi di prima udienza, per processi fissati per l'istruttoria, per processi fissati per la discussione, con ampliamento della fascia riservata ai processi fissati per l'istruttoria e con limitazione a 2 testi, consulenti o parti da sentire per processo;

c) ove il ruolo della singola udienza lo consenta i singoli processi da istruire saranno fissati ad orari specifici;

le disposizioni che precedono costituiscono disposizioni di massima, la cui applicazione o deroga in concreto per esigenze specifiche è rimessa al prudente apprezzamento dei singoli giudici, ove possibile sentite le parti;

è ragionevole ritenere che le disposizioni che precedono possano essere integralmente applicate a partire dai prossimi rinvii di udienza e per le nuove fissazioni (essendo state già avviate le

notifiche delle citazioni dei testi per le udienze già fissate) e dunque per le udienze da fissarsi per i prossimi mesi, ma, qualora sia possibile, i giudici potranno riorganizzare almeno in parte i rispettivi ruoli sin da ora senza compromettere le citazioni già avviate;

in ogni caso sarà privilegiata la fissazione a breve dei processi con imputati sottoposti a misura cautelare, prossimi a prescrivere, di più risalente iscrizione, con imputazioni più gravi, di cui è prevista la discussione.

Si comunichi il presente provvedimento al D.A., al Funzionario Responsabile delle Cancellerie dell'UGP, a tutti i giudice del Tribunale e dell'UGP, al legale rappresentante della Società incaricata della vigilanza e p.c. alla Sig.ra Presidente della Corte di Appello al sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al sig. Procuratore della Repubblica, al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, al sig. Presidente della Camera Penale di Campobasso.

Tanto premesso

con riferimento alle *indicazioni e disposizioni relative all'organizzazione dei servizi ed all'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da covid - 19* di cui alla delibera del CSM del 4.11.2020, sentiti il Dirigente Amministrativo, il Funzionario Responsabile delle Cancellerie dell'UGP, il Presidente di Sezione, il Coordinatore dei tirocini formativi, il Procuratore della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il Presidente della Camera Penale,

ritenuto

che, allo stato, vanno confermati i provvedimenti già adottati in materia di sicurezza sul luogo di lavoro ed accesso agli uffici, come da ultimo parzialmente modificati in data 29.9.2020 con provvedimento n. 2807 a seguito di procedura partecipata, senza che sia necessaria la stipula di protocolli di alcun tipo, non essendo state poi rappresentate criticità;

che non è stata allo stato raggiunta un'intesa con il Procuratore della Repubblica per l'invio degli atti urgenti dal Tribunale alla Procura e viceversa con modalità diverse da quella ordinaria, per la farraginosità del sistema ipotizzato e la vicinanza dei due uffici, salve diverse soluzioni in futuro previo studio della questione da parte dei due Magistrati penali dei due uffici;

che vanno dettate specifiche nuove disposizioni in materia di tirocini formativi volte a prevenire il contagio;

che va raccomandato ai magistrati di implementare il ricorso alla celebrazione delle udienze non in presenza e al deposito di atti con modalità telematica, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

DISPONE

1) L'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nonché il divieto di assembramento nei luoghi aperti al pubblico rendono evidentemente opportuno che i dirigenti, nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, dettino - ovvero confermino l'efficacia di - disposizioni volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio.

Al riguardo, sono state dettate disposizioni con i provvedimenti su citati, che, come da ultimo modificati con provvedimento n. 2807 del 29.9.2020, **manterranno la loro efficacia in mancanza di segnalazioni di disfunzioni fino alla fine dell'emergenza epidemiologica.**

Il personale di magistratura e amministrativo, fino ad eventuali nuove e diverse determinazioni,



dovrà, quindi, seguire tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dallo scrivente nei propri precedenti provvedimenti citati.

Si dà atto che, con separati provvedimenti, per il Tribunale il Dirigente Amministrativo, di concerto con questo Presidente, per l'Ufficio del Giudice di Pace questo Presidente hanno provveduto a regolamentare il "lavoro agile" dei dipendenti del Tribunale assicurando il compimento delle attività e dei servizi che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

Sono sin da ora fatte salve tutte le disposizioni normative che, anche in contrasto con il presente provvedimento, dovessero, *medio tempore*, intervenire.

2) Nell'attuale contingenza e in ragione della necessità di limitare gli accessi agli uffici, l'espletamento del **tirocinio, ex art. 73 decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69** convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 sarà effettuato con modalità da remoto. Ove ciò non sia possibile, su segnalazione del coordinatore dei tirocini, sarà favorito il recupero delle ore di tirocinio non svolte in un momento successivo alla piena ripresa delle attività, sì da evitare che ne venga posticipata la conclusione.

3) **Raccomanda**, al fine di garantire il rispetto delle misure igienico - sanitarie all'interno dell'intero ufficio, ai magistrati la trattazione di procedimenti in numero e modalità effettivamente compatibili con il rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e di cui al DCPM 3 novembre 2020, tenendo altresì nella dovuta considerazione la possibilità ovvero l'impossibilità per il personale amministrativo di avere accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale.

4) Quanto a entrambi i settori, civile e penale:

- **Invita i magistrati** a disporre, nei casi rispettivamente previsti dalla legge, lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti da remoto (tramite gli applicativi messi a disposizione dalla D.G.S.I.A.) e, nel solo settore civile, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (udienze a c.d. trattazione scritta), quali istituti idonei ad assicurare la riduzione di forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia;

5) Con riferimento a specifici settori:

- nel settore civile, vanno incentivati, laddove non sia già obbligatorio per legge, il deposito in via telematica delle istanze che le parti intendano formulare, ed, altresì, la trattazione in via telematica delle stesse da parte dei magistrati;

- quanto al settore penale, va assicurata nei casi consentiti, oltre che in quelli imposti, la partecipazione all'udienza, mediante video conferenza o comunque da remoto, degli imputati sottoposti a misura cautelare;

- quanto alla Corte di Assise, precisa che la possibilità di realizzare il collegamento da remoto, nei casi normativamente previsti, dovrà tener conto del fatto che i giudici popolari potranno essere invitati a partecipare attraverso gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA, tramite "invito" trasmesso per PEO (posta elettronica ordinaria) contenente apposito link;

6) Si raccomanda, inoltre, ai magistrati:

a) nel caso in cui si renda eventualmente necessario procedere al rinvio di procedimenti: i) nel settore civile, di disporre il rinvio con provvedimenti telematici e non cartacei; ii) nel settore penale, di ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza, in quanto compatibili con la necessità di contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio (peraltro, laddove il rinvio fosse disposto in udienza, si raccomandano modalità che favoriscano la partecipazione alla stessa di un unico difensore, eventualmente designato dal locale Consiglio dell'Ordine, all'unico scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale);

b) di adottare, per quanto di competenza, ogni accorgimento volto a rispettare l'obbligo di

distanziamento ed il divieto di assembramento: a tal fine, ove le udienze non possano essere celebrate da remoto, ma debbano essere tenute nei palazzi di giustizia, appare utile scaglionare la loro fissazione per giorni ed orari prestabiliti sì da limitare l'accesso ed il contatto tra gli utenti; egualmente, appare opportuno adottare un'organizzazione delle udienze che limiti - anche in relazione al singolo procedimento - la contestuale convocazione e presenza di più soggetti (ad esempio testi), anche tenuto conto delle concrete dimensioni delle aule e degli spazi adiacenti.

Si pubblichi il presente provvedimento sul sito del Tribunale e lo si comunichi al Presidente di Sezione e a tutti i giudici del Tribunale, al D.A., al Funzionario Responsabile delle Cancellerie dell'UGP, alla RSU e ai RLS, al Medico Competente e al RSPP, al legale rappresentante della Società incaricata della vigilanza e p.c. alla Sig.ra Presidente della Corte di Appello, al sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al sig. Procuratore della Repubblica, al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, al sig. Prefetto di Campobasso, al sig. Presidente della Regione Molise, al Ministero della Giustizia, nonché al CSM all'indirizzo protocollo.csm@giustiziacert.it.

Campobasso, 10.11.2020



Il Presidente del Tribunale
(dott. Salvatore Casiello)